



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ECOLOGIA ED AMBIENTE

Proposta n. 66086

Protocollo nr. 47579 del 20/11/2017

ORDINANZA N. 59 del 20/11/2017

OGGETTO:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISSUASORI ACUSTICI PER L'ALLONTANAMENTO
DI VOLATILI**



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.28 del 13.07.2016 riguardante il “Divieto di utilizzo di dissuasori acustici per l’allontanamento di volatili su tutto il territorio comunale”;

DATO ATTO:

- della comunicazione trasmessa da un detentore di dissuasore acustico per l’allontanamento di volatili, pervenuta in data 18.08.2016 n. prot. 36629, con la quale sono state specificate le caratteristiche tecniche di tale dissuasore acustico installato presso un immobile sito nel territorio comunale;
- che tali apparecchi elettronici possono essere modulati per tempi (da 1 minuto a 20 minuti) e cicli (con la possibilità di articolare con successioni diversificate le diverse tipologie di suoni dei rapaci) di emissioni acustiche, nonché nel volume di emissione (variabile secondo gradualità anche decine di volte inferiori rispetto al limite massimo consentito), e che quindi il rumore prodotto possa essere eliminato in alcune fasi del giorno e durante la notte, o comunque notevolmente attenuato in modo da diminuire il disagio per i residenti posti nelle immediate adiacenze;

RITENUTO:

- che i rumori prodotti dai dissuasori acustici siano riconducibili ai *rumori impulsivi*, vale a dire, rumori caratterizzati da una successione di singoli eventi sonori di breve durata, percepibili distintamente (con carenza di ripetizione indicativamente inferiore a 10 eventi acustici al secondo), così come definiti al punto 2.8.5 del Titolo III del Regolamento Locale di Igiene approvato con DGR n.4/45266, i cui limiti massimi di emissione sonora consentiti, sono equiparati a quelli del *rumore continuo senza toni puri*, di cui al limiti di emissione sonora previsti per ogni zona acustica omogenea, in cui è stato suddiviso il territorio comunale nel Piano di Classificazione Acustica approvato con deliberazione consiliare n. 157 del 19.12.2011;
- di confermare il divieto di utilizzo dei dissuasori acustici per l’allontanamento di volatili in tutte le zone residenziali del territorio comunale, rendendo tuttavia tale divieto più specifico in relazione alle caratteristiche tecniche dei dissuasori acustici in commercio ed alla zona acustica omogenea in cui è stato suddiviso il territorio comunale nel predetto Piano di Classificazione Acustica;
- che, al fine di non arrecare disturbo al vicinato per i suoni acuti e fastidiosi riprodotti ad intervalli regolari per buona parte della giornata, sia opportuno introdurre il divieto per il periodo notturno e nella prima fascia pomeridiana, del periodo estivo, nonché di vietare l’utilizzo dei dissuasori acustici per l’allontanamento di volatili in tutte le zone residenziali del territorio comunale qualora ci sia il superamento dei limiti di rumore stabiliti per tale zona acustica omogenea, in modo da rendere quantificabile in termini tecnici il carattere di proporzionalità tra il principio di tutela della quiete pubblica e la necessità dei cittadini di tutelare le proprie abitazioni dal punto di vista igienico-sanitario;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza sindacale n. 28 del 13.07.2016, per le motivazioni indicate in premessa;
2. a tutti i proprietari di immobili, il divieto di utilizzo nel periodo notturno - dalle ore 21,00 alle ore 7,00 - di dissuasori acustici per l'allontanamento di volatili su tutto il territorio comunale. Nel periodo diurno, dalle ore 7,00 alle ore 21,00, l'utilizzo degli apparecchi acustici di cui si tratta, dovrà rispettare i limiti di rumore stabiliti per ogni zona acustica omogenea del territorio comunale nel PCA richiamato in premessa. A tale fine, il detentore di tali apparecchi acustici, tramite idonea documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato in acustica, dovrà dimostrare per l'attivazione del dissuasore acustico il rispetto dei limiti massimi di emissione previsti dal PCA per la zona acustica omogenea all'interno della quale è installato detto dissuasore acustico (e procedere eventualmente alla taratura del volume di emissione acustica dell'apparecchio affinché sia garantito il rispetto dei limiti massimi di emissione previsti dal PCA);
3. che, in via cautelativa, siano imposte al detentore di un dissuasore acustico, su richiesta del competente ufficio tecnico nell'ambito di un procedimento amministrativo, avviato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 7 Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i, le disposizioni di cui all'art. 23 - *Attività temporanee rumorose del Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico*, riguardanti il divieto di utilizzo di apparecchiature rumorose nella fascia oraria tra le 12.30 e la 15.30 per il periodo compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre di ogni anno;
4. che per l'utilizzo di tali dispositivi acustici, esclusivamente in zona agricola del P.G.T. e comunque ad una distanza superiore a 150 metri da altre abitazioni, venga rilasciato un nulla osta del Settore Ecologia ed Ambiente senza l'obbligo di presentazione della documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato in acustica di cui al punto 2);
5. che i detentori di dissuasori acustici attualmente installati sul territorio comunale, come risultanti agli atti del competente ufficio tecnico comunale, forniscano entro 60 gg dalla data di pubblicazione del presente provvedimento la documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato in acustica di cui al punto 2). Trascorso tale termine infruttuosamente, per tali apparecchi acustici verrà applicata la sanzione di cui al punto 8) e disposto con specifico



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

provvedimento dirigenziale il divieto di utilizzo in coerenza con le disposizioni della presente ordinanza;

6. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa:
 - al Settore Ecologia ed Ambiente;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Commissariato di P.S. di Desenzano;
 - alla Compagnia Carabinieri di Desenzano;
7. che l'Ufficio Polizia Locale, in collaborazione con il Settore Ecologia d Ambiente, controlli e faccia rispettare la presente ordinanza. A tale fine, potrà essere effettuato dall'ufficio Polizia Locale un rilievo fonometrico con valore istantaneo della pressione sonora per la verifica dell'eventuale superamento da parte del dissuasore acustico installato dei limiti di zona acustica omogenea stabiliti nel PCA del territorio comunale, e quindi applicata la relativa sanzione di cui al successivo punto 8);
8. che i trasgressori delle disposizioni di cui al presente provvedimento vengano puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300. L'effetto cumulativo delle sanzioni, per un massimo di n. 5 sanzioni amministrative nel periodo di 15 giorni consecutivi, comporterà l'obbligo di disattivazione del dissuasore acustico.

INFORMA CHE

- ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Bonzi, Settore Ecologia ed Ambiente;
- ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- qualora il soggetto interessato non ottemperi a quanto sopra ordinato si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; sono comunque fatti salvi i procedimenti sanzionatori relativi alla infrazione accertata.

IL SINDACO

Guido Malinverno

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005

Proposta n.66086